IL

CANALE CAVOUR

e la sua

AMMINISTRAZIONE

per

L. GUALA

Consigliere Provinciale

IL

CANALE CAVOUR

E LA SUA

AMMINISTRAZIONE

PER

L. GUALA

Consigliere Provinciale

VERCELLI
TIP. GUGLIELMONI

1866.

Il giorno 8 Marzo p. p. i Consigli Provinciali di Novara e Pavia erano straordinariamente convocati per pronunciarsi sovra una questione che, quantunque interessi più specialmente quelle Province, non si riflette però meno su tutto quanto il nostro paese e sul Governo.

Si trattava di vedere se le proposte dell'Amministrazione del Canale Cavour per l'irrigazione dell'agro Vercellese, Novarese e della Lomellina fossero in armonia colle condizioni generali dell'agricoltura di queste regioni, del prezzo delle derrate sui mercati di Vercelli, Novara e Mortara, e col tornaconto stesso del Governo, il quale, come è noto, garantiva alla Società costruttrice di questo cavo il 6 0|0 d'interesse al capitale di 80 milioni, giudicato dapprima necessario, e trovato ora insufficiente per la costruzione di detto cavo, e per la cessione dei Canali Demaniali.

L'importanza di questo argomento si fa per sè manifesta, ove si badi che i benefizi tanto aspettati da questo nuovo Canale diverrebbero illusorii il giorno, in cui il prezzo della sua acqua fosse talmente esagerato da sconsigliare non solo, ma renderne quasi impossibile l'uso a qualsivoglia agricoltore, il quale non intenda di costituirsi volontariamente in perdita.

A dire il vero, trattandosi del Canale Cavour e della sua Amministrazione, l'opinione pubblica, e specialmente quella delle nostre Provincie, che vede più da vicino come si passano certe cose, reclamerebbe ben altri e più energici provvedimenti, che non fossero i semplici pareri proposti e discussi dai Consigli Provinciali; ma restringendoci per ora a quanto formò l'oggetto di questa straordinaria convocazione, un grido unanime di disapprovazione sorse nelle aule di questi consessi, quando furono sapute le pretese sragionevoli ed arbitrarie dell'Amministrazione, pretese che, ove trovassero nella debolezza del Governo un appoggio, renderebbero assolutamente inutile quest'opera praticata a costo di tanti sacrifizi pubblici e privati.

Il Prefetto di Novara avea molto opportunamente interrogati i Comuni interessati dipendenti dalla sua Provincia sul prezzo attuale dell'acqua estiva, onde essere in grado di potere adequatamente illuminare tutti i membri del Consiglio con dati statistici e punti di paragone tra le condizioni attuali e le conseguenze che verrebbero dall'accettazione delle infondate domande che cadevano in esame. Ma tuttocchè non fosse d'uopo d'alcun riscontro per misurare l'esorbitanza non solo, ma l'ingiustizia di esse, tuttavia il Consiglio di Novara stimava opportuno di fare anzitutto esaminare la questione di

fatto da una sua Commissione composta degli uomini più dottamente esperti delle cose agricole, e meno desiderosi di una interessata sentenza.

Ma prima d'ogni cosa importa di stabilire quale sia la condizione economica delle nostre campagne, onde per queste premesse si faccia manifesto da una parte l'inconseguenza dell'Amministrazione, dall'altra la ragionevole discrezione dei Consigli Provinciali. L'esatta conoscenza delle cose aiuta potentemente il giudizio dei fatti.

Un opuscolo pubblicato nel 1862 dall'Ing. Bertozzi allo scopo di mostrare l'utilità che ricaverebbero e privati e Governo dalla Impresa del Canale allora progettata *(Sulla derivazione di un Canale dal Po -- Considerazioni dell'Ingegnere* G. C. Bertozzi. Torino Tip. Derossi 1862) e che pel tempo in cui venne alla luce, per la persona che lo dettava, e per l'indole sua non può essere sospetto di parzialità in favore della tesi che svolgiamo, stabilisce (pag. 34) che data pei terreni asciutti una rotazione triennale con formentone, segala e quarantino, il prodotto medio netto per ettara non potrebbe essere maggiore di lire 58,60 all'anno, e che irrigati questi terreni, e sostituita alla precedente una rotazione quinquennale di formentone e frumento pei due primi anni, e di riso per gli altri tre secondo le buone regole della progredita agronomia, il prodotto sarebbe salito a lire 187,85 all'anno, costituendo per tal modo una differenza in più di annue lire 129 dovute ai benefizii della irrigazione.

Questi dati però per confessione stessa dell'Autore (pag. 32) si fondavano sulle osservazioni statistiche del novennio 1839-47, periodo in cui il prezzo del riso si era mantenuto in una media di lire 25, 50 all'ettolitro;

ma questi prezzi sono lontani dall'essersi conservati a un tale livello; ed una recentissima relazione della Camera di Commercio di Vercelli (che per non essere ancora legalmente in uffizio si intitola per ora Casino di Commercio) al Ministro d'Agricoltura, d'Industria, e di Commercio, fatta nello intento di mostrare l'importanza del movimento Commerciale-Agricolo di questa piazza, e quindi interessata a non diminuirne l'entità, dovea ammettere che il prezzo medio corrente del riso non supera attualmente le lire 24 per ciascun ettolitro (*).

Ora se si ritengono gli altri dati fornitici dallo stesso Autore, secondo i quali ogni ettara di terreno irriguo non potrebbe produrre che ettolitri 55, 50 di riso all'anno (**), e se si tiene conto della diminuzione dei prezzi di lire 1, 50 per ettolitro, si avrà una differenza in meno di lire 83 per ettara, e così il prodotto netto medio discenderà da lire 187, 85 a sole lire 104, 85 all'anno pei tre anni su cinque di rotazione a riso, o in altri termini per i soli *tre quinti* dei terreni irrigati, e perciò il benefizio dell'irrigazione si residuerà a sole lire 46 all'anno negli anni di coltivazione a riso. E questo pei terreni già adatti alla irrigazione.

Ma le terre nuove a questo genere di coltura debbono esservi preparate e ridotte; la costruzione dei necessarii canali importa già di per sè una spesa non lieve; e una recente esperienza nell'agro Vercellese ha insegnato che sovente il costo della preparazione alla coltura del riso assorbì il prodotto di un anno di buon

(*) Relazione 26 Dicembre 1865 del Casino di Commercio di Vercelli alla Camera di Commercio di Torino in risposta ad alcuni quesiti del Ministero.

(**) Il meno esperto agricoltore può però far giustizia di tale esagerazione.

raccolto. Ora questi elementi non dovranno forse tenersi in grande conto da un'impresa, che per fondarsi ha goduto del sovvenimento di tutti i proprietarii, del concorso e della guarentigia dei Comuni, delle Province, e del Governo? Ma v'ha di più. La maggiore offerta di certe derrate, che avrà luogo sui nostri mercati, non determinerà forse essa medesima un probabile deprezzamento di valori il quale, secondo che c'insegnano le più elementari regole della politica economia, debbe pure avere un peso nel bilancio della pubblica e privata fortuna?

Queste considerazioni, che saltano raggianti all'occhio eziandio del meno diligente osservatore, mi autorizzano a poter stabilire che se nei primi anni della nuova irrigazione il benefizio sentito dalle campagne appositamente preparate non sarà nullo, sarà certamente lievissimo da non meritarne la spesa e la fatica.

Gli è in tale condizione di cose che l'Amministrazione del Canale Cavour non dubitava di proporre il prezzo dell'acqua a bocca libera in lire 120 per ettara di terreno coltivato a riso in circostanze ECCEZIONALI, e in lire 100 nelle circostanze ordinarie.

Il prezzo attuale dell'acqua estiva nel Vercellese è in media di lire 60 per ettara.

Ciò che siamo venuti dicendo del prezzo a bocca libera può applicarsi eziandio a quello di bocca tassata, ovvero a modulo. E toccando questa materia vogliamo prima di tutto notare una leggiera infrazione alla vigente disposizione dell'art. 622 del nuovo Codice Civile, secondo la quale il modulo d'acqua debbe calcolarsi in ragione di 100 litri per ogni minuto secondo, mentre il modulo proposto dalla Commissione continua ad es-

sere secondo l'antica misura di soli litri 57,938. Pareva cosa semplicissima quella di ridurre tutte le proporzioni alla misura nuova, uniformandosi così ad un disposto della Legge; nè si sa comprendere la ragione per cui non si volle ottemperare a questo precetto di tanto semplice esecuzione; ma veniamo a cose di maggiore momento.

Un modulo d'acqua regolato sulla conservata antica misura irriga da 21 a 22 ettare di terreno, e il prezzo proposto dall'Amministrazione in lire 2500 al modulo pel Novarese e per la Lomellina, e in lire 2000 pel Vercellese, verrebbe a superare le 100 lire per ettara. e in conseguenza scemerebbe di gran lunga il benefizio che se ne può ricavare. Invece il prezzo è attualmente di circa mille lire, (*) quale almeno vien pagato al Governo dall'Associazione Generale creata con Legge 3 Luglio 1853; e così non arriva pei terreni situati all'Ovest della Sesia a L. 50 per ettara.

A maggiore evidenza di questa dimostrazione, colla quale abbiamo inteso di stabilire che le domande dell'Amministrazione sono esagerate, ci sia permesso di concludere citando le parole stesse colle quali il Governo raccomandava l'impresa al Parlamento, quando naturalmente non era ancora questione di favorire una speculazione estera, ma sibbene di far sentire il benefizio che sarebbe derivato alla Nazione dalla costruzione di quel cavo.

« Il prezzo (dice la Relazione sul progetto di Legge pre-
» sentato alla Camera dei Deputati il 9 Giugno 1862 dal
» Ministro delle Finanze e da quello dell'Agricoltura,

(*) Volendo comprendervi tutti gli altri pesi inerenti al contratto.

» Industria e Commercio) più che moderatamente adequato » della irrigazione estiva di un'ettara di terreno si stima » di L. 40 »; e questo prezzo la Relazione stessa dimostrava sufficiente a mettere al coperto la responsabilità del Governo intervenuto a guarentire il 6 0|0 sul capitale di 80 milioni che doveano costituire il fondo sociale.

La stessa cosa il Ministro delle Finanze ripeteva nella tornata del Senato 14 Agosto 1862, rispondendo alle osservazioni del Senatore Gioia, e volendo dimostrare che quelle condizioni erano più che atte a mettere il Governo al coperto della sua garanzia.

Se adunque il prezzo medio, sia pure *moderatamente adequato*, si calcolava sufficiente in L. 40 all'ettara (*) per dare un interesse del 6 0|0, perchè si permetterà che venga elevato a lire 120 per le risaie in circostanze straordinarie, a lire 100 per quelle in circostanze ordinarie, a lire 75 per le praterie pure in circostanze eccezionali, e a lire 65 per quelle in condizioni ordinarie, superando sempre e di assai lunga mano quella moderazione, che era nel progetto, e fuori della quale non vi ha che la possibilità di perdita e di rovina? Se il benefizio di quel corso di acqua debbe unicamente essere sentito dai costruttori del Canale, mal fece il Governo ad appoggiare tanto calorosamente il progetto, e peggio

(*) La Relazione sul progetto di Legge in discorso dei Deputati Pasini, Possenti, Cavallini, Tornielli, Tonello, Mischi, Berti-Pichat, Guerrieri, e Lanza G., calcolando l'introito del Canale diceva che « in quanto » al prezzo dell'acqua in ragione di lire 40 all'ettare non potrebbono » elevarsi eccezioni, tanto più se si *riflette che la coltivazione dominante sarà quella del riso* ». Che diranno ora questi signori, che dirà la Camera quando sarà informata che i prezzi per la coltivazione del riso sono proposti in lire 100 e 120 e per le altre coltivazioni in lire 65 e 75?

poi ad eccitare Comuni e Province a concorrere con sussidii a quella costruzione.

Evidentemente la Compagnia intende di pagare col sudore dei nostri agricoltori le spensierate larghezze della sua Amministrazione; ma non così la intesero coloro che rappresentano gli interessi delle Province più direttamente interessate, e così non la intenderà il Governo che ha dovere e diritto d'intervenire per iscrutare il vero stato delle cose, e disperdere le subdole lusinghe di troppo grasse esorbitanze. Ma prima di entrare a discutere sulle deliberazioni dei Consigli di Novara e Pavia, e su quella del Governo, proviamoci a delineare questo stato di cose.

Un primo e gravissimo errore fu commesso quando, stabilitosi in 80 milioni il capitale necessario alla costruzione del cavo, all'acquisto dei canali demaniali, alla escavazione di canali derivatori, ed all'acquisto di canali privati, si permise negoziazione di rovinosi imprestiti a Londra e a Parigi, anzicchè domandare i versamenti delle azioni, per modo che s'incontrarono sensibilissime perdite nella sola operazione del realizzare il capitale (*).

(*) È a notarsi in proposito che questa perdita era stata preveduta (benchè evitabile) e che perciò i conti presuntivi, votati dal Parlamento, erano stati tenuti molto larghi per dar passo a questi svantaggi. Ora la Società domandando al Governo un nuovo sussidio di circa venti milioni, fa valere per motivo essenziale questa perdita, quasi non fosse stata preveduta e calcolata. Diffatti nella relazione ministeriale alla Camera dei Deputati si legge:

« Nel corrispettivo di lire 53,400,000 assegnato a cottimo per la
» costruzione del nuovo Canale, *accollandosi alla Società concessionaria*
» *qualsiasi eventualità di eccedenza di spesa che potesse occorrere*,
» sono pure inchiusi i frutti dei capitali che rimangono improduttivi sino
» all'ultimazione dell'opera ».

È inutile entrare qui in discussione se sieno fondate o no le accuse di coloro i quali sostengono che in queste operazioni si ricavarono da taluni grossi guadagni di commissioni e di provvigioni, e che questa fu la ragione per cui si preferì un tal sistema a quello molto più semplice e non costoso del versamento delle azioni. Il fatto è che si incontrò una perdita di danaro prima ancora che fosse cominciata la costruzione del Cavo.

Una imprudenza imperdonabile commise poi il Governo non limitando le spese di Amministrazione. Dacchè esso affrontava una garanzia di tale importanza, quale si è il 6 0[0 su di un capitale cotanto vistoso, poteva e doveva invigilare che non andassero sprecate le centinaia di mille lire nel mantenere sinecure a questo o quel personaggio, al quale non si domandava che la sua influenza personale in certe contingenze. Il Senatore Pernati relatore dell'Ufficio centrale del Senato aveva già eccitato il Ministero a questa sorveglianza, ma quando si considera che le sole spese ordinarie di amministrazione superarono l'egregia somma di un milione di lire in meno di quattro anni, non si ha più ragione di meravigliarsi, che esaurito l'intiero capitale si abbisogni adesso di altri 20 milioni per condurre a compimento tutte le obbligazioni assunte dalla Società concessionaria. Bensì è da meravigliare che siasi tenuto così poco conto dell'ordine del giorno votato dal Senato stesso, e concepito in termini assai chiari ed espliciti, quali sono i seguenti:

« Il Senato prendendo atto delle assicurazioni date
» dal Ministero che introdurrà nel capitolato di esecu-
» zione della Convenzione di cui si tratta, le dichiara-
» zioni e disposizioni state indicate nella conclusione

S'22

» della relazione dell'Uffizio centrale; e che inoltre gua-
» rentirà il pagamento diretto dell'ammortamento come
» quello degli interessi delle obbligazioni, e che riser-
» verà al Governo, nell'esercizio del suo sindacato sulla
» Società, il diritto di *ridurre equamente le spese dell'Am-*
» *ministrazione della medesima*, passa alla votazione del
» progetto di legge ».

A queste ragioni non vogliamo aggiugnere quelle che emanano forse dai varii contratti colla Società costruttrice, e dai benefizii che si dicono scaturiti colla semplice virtù dei contratti stessi; perchè sarebbe omai intempestivo riandare fatti dolorosi ed irritanti. Questi fatti saranno senza dubbio apprezzati il giorno in cui si vorrà veder chiaro in tutti gli atti di questa Amministrazione; per ora è certo che non bastando il capitale bilanciato a sopperire alle esigenze di quest'opera, si cerca un sollievo al grave dispendio nella borsa degli utenti l'acqua irrigatoria, sollievo però al quale è impari questa borsa, perchè si troverà costantemente chiusa a tali esorbitanti esigenze.

Ma veniamo a parlare delle deliberazioni emesse dai Consigli di Novara e Pavia; la loro autorevole parola servirà a fare maggiormente manifesto il pericolo dal quale si trovano minacciati i più vitali interessi di quelle ubertose Province, e il dovere in cui versa il Governo d'intervenire a scongiurare quel pericolo e quei danni, cessando anzi tutto dal farsi Paladino della Società, ed esigendo di poi la più rigorosa osservanza di tutti i patti e delle condizioni, che emanano dalla convenzione annessa alla Legge 25 Agosto 1862.

Tra questi patti e queste condizioni ve ne ha uno, che basta da solo a rendere responsabile il Governo

delle conseguenze funeste, che potrebbero derivare dalle facili concessioni, e questo è espresso dall'art. 28 della Convenzione così concepito: « Il prezzo d'affitto del-
» l'acqua verrà determinato dal Governo, sentita la So-
» cietà, approssimativamente tenuto conto della media
» dei prezzi correnti ».

Nella tornata del 29 Luglio 1862, discutendosi nella Camera dei Deputati questa Convenzione, il Ministro delle Finanze (Sella) rispondendo ad alcune osservazioni dell'onorevole Ara, e citando incidentalmente l'art. 28 diceva queste testuali parole: « Il Governo ascolterà il
» parere della Società, ma il Governo solo è quegli che
» determinerà i prezzi ». E poi più tardi, in Senato (seduta 16 Agosto 1862) quando la Commissione Centrale Senatoria, riferendo sul progetto di Legge in discorso, esigeva che il Governo « nello approvare o sta-
» bilire il prezzo dell'acqua si procacciasse i più sicuri
» elementi di calcolo per determinarne il valore secondo
» le circostanze, *sentiti i rispettivi Consigli Provinciali*,
» onde tenerlo ad una misura abbastanza equa, e con-
» veniente ad un tempo alle finanze », lo stesso Ministro dichiarava che « il Governo erasi riserbato di fissare
» egli il prezzo dell'acqua, appunto per tutelare gli in-
» teressi delle popolazioni »; e per conoscere questi interessi, soggiugneva « non sapremmo a chi meglio ri-
» volgerci che alle Rappresentanze Provinciali ».

L'autorità adunque, che naturalmente è insita nelle rappresentanze popolari, è in questa circostanza fatta eziandio maggiore da questi precedenti, e noi siamo nel fermo convincimento che chi siede ora al governo delle nostre finanze e dei nostri interessi agricoli non vorrà fallire alle promesse de'suoi predecessori, dimen-

ticando che il voto di questi Consessi Provinciali in tale questione, più che un parere od un consiglio, debba suonare come sentenza, dalla quale non potrà il Ministero dipartirsi senza aumentare indefinitamente la propria responsabilità in faccia ai lesi interessi della Nazione.

Si vegga intanto nella sua integrità quale sia il progetto proposto dall'Amministrazione del Canale Cavour, secondochè venne estratto dal processo verbale del 13 Febbraio 1866.

Estratto del Processo Verbale ecc.

Il Conte Oldofredi propone all'approvazione del Consiglio la tariffa comunicata dalla Commissione appositamente eletta per l'esame e la compilazione della medesima tariffa, che dovrà essere inviata alla sanzione del Ministero, giusta il disposto dell'art. 28 della Convenzione annessa alla Legge 25 Agosto 1862. — Il Consiglio approva.

Segue la Tariffa:

1. Acqua data in affitto in ragione di modulo (58 litri) ossia a bocca tassata:

A. Nel Vercellese per le acque della Dora, per modulo . . . . L. 1500

Id. per le acque del Po id. » 2000

B. Nel Novarese e nella Lomellina per le acque del Po, per modulo . . . . » 2500

La Commissione ed il Consiglio hanno per altro deliberato che non sia venduta a bocca tassata, se non quando fosse impossibile di venderla a bocca libera:

2. Acqua data in affitto per superficie, ossia a bocca libera:

A. Per le risaie in circostanze eccezionali, per ettara . . . . L. 120
Id. in circostanze ordinarie . . . » 100

B. Per le praterie in circostanze eccezionali » 75
Id. in circostanze ordinarie . . . » 65

C. Per grano turco ed altri cereali, per ogni ettara e per ogni bagnatura . . . . » 17

D. Per irrigazione di superficie con pagamento in prodotti, una quinta parte del prodotto stesso.

E. Prezzo medio per ogni ettara, qualunque ne sia la coltura, ed a seconda delle località e circostanze da . . . . L. 53 alle 60

Le condizioni necessarie per simili irrigazioni sono:

1. Che in nessun caso sia coltivato a riso più della metà dei terreni degli utenti, e ciò nello scopo di non impiegare tutta l'acqua in quel genere di coltura, che ne esige la maggior copia.

2. Che la Compagnia si riserva il diritto di raccogliere i coli, e d'impiegarli come meglio stimerà del caso.

3. Che la Compagnia si riserva pure il diritto di non dare acqua per la coltura del riso in certi terreni, che fanno un troppo grande consumo di acqua, sia in causa della natura permeabile dei terreni stessi, sia per la loro prossimità con fontanili o corsi d'acqua che non appartengono alla Compagnia stessa.

Il Consiglio si riserva la facoltà, secondo le circostanze,

di scegliere un sistema piuttosto che un altro fra quelli esposti nella suestesa tabella.

Pel Comitato Permanente (firmato) C. OLDOFREDI.

Per copia conforme, il Capo Sezione GRAMEGNA.

Dalla semplice lettura di questa deliberazione appare anzi tutto come il Consiglio di Amministrazione della Società proponendo un prezzo per le terre del Vercellese tanto dell'acqua tirata dalla Dora quanto di quella condotta dal Po, abbia finto di dimenticare che esiste in Vercelli una grande Associazione creata con Legge 3 Luglio 1853 per l'irrigazione dei terreni posti all'Ovest della Sesia, i cui contratti colle Finanze dello Stato debbe la Società concessionaria rispettare ed osservare non solo come si debbono da tutti rispettare ed osservare le convenzioni esistenti, ma sì pure per uno speciale precetto che gliene è fatto dall'art. 11 della convenzione annessa alla Legge 25 Agosto 1862.

Ben è vero che a dare un qualche colore a questa imperdonabile dimenticanza dalla quale, come sarà in seguito manifesto, era la Società richiamata colle prime parole della deliberazione del Consiglio Provinciale di Novara, l'Amministrazione rispondeva aver inteso ed intendere parlare di quel maggiore quantitativo d'acqua eccedente la concessione portata dall'art. 3 del capitolato annesso alla Legge 3 Luglio 1853, la cui disposizione essa finge di credere tassativa, ma vero non è meno del pari che questa pretesa è altrettanto infondata quanto tutte le altre che abbiamo veduto elevarsi dalla Società.

A completa dimostrazione di questa verità preghiamo per un istante il cortese lettore a volerci seguire in alcune nuove citazioni, e nei corollari che quali conseguenze logiche da queste citazioni emanano.

I due articoli componenti la Legge 3 Luglio 1853 dicevano:

« Art. 1. È approvata l'Associazione formatasi *per* » *l'irrigazione delle terre all' Ovest della Sesia,* in con- » formità degli statuti approvati dal Ministro delle Fi- » nanze, ed accettati con apposite scritture dagli inte- » ressati.

« Art. 2. Le Finanze dello Stato sono autorizzate a » concedere alla prementovata Associazione l'affittamento » per anni trenta a cominciare dal primo Gennaio mille » ottocento cinquantaquattro e da finire con tutto il » trentuno Dicembre mille ottocento ottantatre *delle* » *acque demaniali derivate dal fiume Dora-Baltea,* sotto » l'esatta osservanza delle clausole, patti e condizioni » stabilite nel Capitolato unito alla presente Legge.

« Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione » della presente Legge che sarà registrata al Controllo » Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli » Atti del Governo »:

L'art. 1° del Capitolato in esame era poi così espresso:

« Le Finanze dello Stato concedono in affitto all'As- » sociazione Generale d'Irrigazione, promossa dal Go- » verno, all'Ovest della Sesia, le *acque* dei Canali De- » maniali derivati dalla Dora Baltea, NECESSARIE *per prov-* » *vedere alla* LODEVOLE IRRIGAZIONE *dell'Agro delle Province* » *di Vercelli, Casale e Biella,* CHE PUÒ BAGNARSI COLLE » DETTE ACQUE ».

Tutte le terre dunque poste all'ovest della Sesia ed

attinenti alle mentovate Provincie che possono bagnarsi colle acque derivate dalla Dora Baltea e condotte dai Canali Demaniali godono degli stessi dritti e sono soggette agli stessi pesi del Capitolato. Escludere taluna di queste terre sarebbe far violenza a quest'articolo costitutivo dell'Associazione e stabilire una differenza odiosa ed ingiusta.

E tanto è vero che quella Legge intese di creare un benefizio uguale per tutte queste terre che l'art. 29 del Capitolato stesso soggiunge:

« Le Finanze dello Stato non potranno fare conces-
» sioni d'acqua della Dora Baltea e del Po, ed a sini-
» stra di questo fiume ad uso d'irrigazione delle tre
» Province di Vercelli, Biella e Casale *ad altri fuorchè*
» *alla Associazione* », appunto perchè, supposta una concessione diversa, ne sarebbe potuto derivare un diverso trattamento che fu preventivamente voluto escludere dal Governo stesso, per cui, osiamo affermare che quando per dannata ipotesi, ciò che non è a temersi, le pretese dell'Amministrazione fossero trovate sostenibili in dritto, le Finanze dello Stato dovrebbero rappresentare all'Associazione il maggior sborso che essa avesse a sostenere per l'ampliata irrigazione.

Ma si oda in grazia ciò che soggiunge l'art. 37, e si giudichi quindi il fondamento che possono avere le aspirazioni della Società.

« Occorrendo la formazione di *nuovi cavi per* AMPLIARE
» L'IRRIGAZIONE ALL'OVEST DELLA SESIA, le Finanze dello
» Stato, ove lo stimino, li faranno eseguire, e ne daranno
» il godimento alla Società *senza alcun particolare cor-*
» *rispettivo* per la spesa cui potrà dar luogo l'apertura
» dei medesimi, sempre quando sia per risultare dalle

» nuove irrigazioni *un consumo d'acqua,* MAGGIORE DI QUELLO
» DELLA ORDINARIA DISPENSA ANNUALE e tale da rendere
» conveniente l'impresa nell'interesse delle Finanze ».

Questa disposizione viene anzi tutto ad essere il suggello di tutte le osservazioni per noi superiormente svolte e tendenti a dimostrare che i prezzi attuali ponno e debbono dalla Società ravvisarsi sufficienti, se su questi prezzi si fondava il Governo non solo per le concescessioni possibili coi canali già costrutti, ma sippure per quelli a costrursi. — Oltre a ciò la disposizione citata conferma sempre più la ferma intenzione in cui erano le parti contraenti ed intervenute in quel capitolato, il Governo cioè e l'Associazione, di mantenere fermi quei patti e quelle condizioni, non soltanto per le terre irrigabili colla portata dei canali esistenti, ma sippure per tutte quelle che si sarebbero in seguito, e pendente il decorso del trentennio portato dal capitolato, potute irrigare colla costruzione dei nuovi canali: ora il Canale Cavour (che prende le sue acque dal Po e dalla Dora) tende appunto ad ampliare l'irrigazione anche delle terre poste all'ovest della Sesia, e perciò a dritto l'associazione può domandare tutta quella maggior acqua che le potrà occorrere per irrigare queste terre a quelle condizioni che esistono per le terre attualmente irrigate e che furono appunto previste e convenute nel capitolato in esame.

Se dopo tutto ciò esistesse ancora qualche dubbio sui diritti dell'Associazione e sui doveri corrispondenti della Società costruttrice del Canale Cavour, basterebbe citare le disposizioni dell'art. 44 del capitolato stesso, il quale prevedendo appunto il caso in cui il Governo *facesse attivare* qualche derivazione del fiume Po, a van-

taggio dell'agricoltura, alla sponda sinistra di esso fiume, soggiunge, *verrà* (questa derivazione) *preferibilmente destinata ad irrigare l'agro all'ovest della Sesia, con che solo il prezzo sia portato da lire 800 a mille per modulo.*

Che se in tanta abbondanza di argomenti i quali dimostrano il buon dritto dell'Associazione a mantenersi in questi prezzi, si volessero indovinare (e diciamo appunto *indovinare* perocchè non si conoscono le argomentazioni avversariamente fatte valere) i motivi sui quali crede la Società costruttrice di fondare le sue pretese, non altri sapremmo arguire se non quelli lontani che possono emanare dalla dizione dell'art. 3.° del capitolato stesso, il quale articolo parlando del volume d'acqua da introdursi a servizio dell'irrigazione stima questo volume a 870 moduli, tale essendo la capienza dei rispettivi canali destinati a portare quest'acqua. L'art. 3.° è così concepito: « La somministranza delle acque demaniali » verrà fatta col mezzo dei tre Canali d'IVREA, CI- » GLIANO e ROTTO.

« Il volume d'acqua da introdurvisi nella stagione » estiva, cioè dall'equinozio di primavera a quello d'au- » tunno, quando non manchi nel fiume dispensatore, » sarà in misura della quantità che dall'Associazione » verrà domandata alle Finanze dello Stato prima del » 31 Gennaio d'ogni anno; nei limiti però della portata » dei tre canali conduttori, e ripartito fra questi a » norma della rispettiva capienza, che è di moduli 300 » per ciascuno dei Canali d'Ivrea e Cigliano, e di mo- » duli 270 per il Canale del Rotto ». Ma si badi che questo volume è misurato sulla base presunta della portata dei Canali e che evidentemente non fu che dimostrativo, perocchè anzi tutto è di fatto che la por-

tata dei Canali, e specialmente quella del Rotto, è maggiore di quella indicata, come è pure incontestabilmente di fatto che l'Associazione consuma e paga da qualche anno al Governo un volume d'acqua assai maggiore di quello previsto, la quale circostanza di per sè vale a dimostrare quale sia stata la vera intenzione di coloro che formularono l'articolo invocato dalla Società.

Del resto la stessa Relazione Ministeriale che accompagnava il progetto di Legge presentato alla Camera dei Deputati il 9 Giugno 1862, ricordava in proposito di quest'articolo 44 l'obbligazione del Governo che era quella « di servire (sono parole della Relazione) prefe-
» ribilmente l'Agro Vercellese con le acque di questo
» Canale (tratto dal Po) in tutte le *parti possibili* per
» le condizioni di livello » (*).

Qualunque possessore perciò di terre situate all'ovest della Sesia, potrà, concorrendo le altre circostanze di fatto e di diritto summentovate ed entrando a far parte del Consorzio, irrigare a quelle stesse condizioni secondo le quali irrigano tutti coloro che compongono l'attuale

(*) Ecco le parole testuali della Relazione: « Per questo stesso ri-
» guardo è stato altresì intesa la cessione della disponibilità dei Canali tutti
» che possiede il Demanio dello Stato nel Vercellese e nella Lomellina,
» mediante il correspettivo di lire 20,300,000, avvertendo, che in quanto
» ai canali del Vercellese, la loro cessione è pure prodotta dalle circostanze
» di dover, cioè, il Governo provvedere all'adempimento dell'art. 44 del
» capitolato d'affittamento delle acque dei Canali Demaniali derivati dalla
» Dora Baltea all'Associazione Generale d'Irrigazione all'Ovest della Sesia,
» approvato con legge del 3 luglio 1853, in forza del quale articolo il Go-
» verno si vincolò, in previsione del caso in cui la costruzione del Canale
» del Po fosse per verificarsi, di servire preferibilmente l'Agro Vercellese
» con le acque di questo Canale in tutte le parti possibili per le condizioni
» di livello ».

Associazione. E quando, giova ripeterlo, la Società del Canale credesse o potesse non riconoscere questi patti e queste condizioni, l'Associazione non avrebbe che ad impedire alle Finanze dello Stato o a chi per esse di irrigare, facendo valere l'incontestabile dritto, al quale l'Associazione non ha mai rinunziato, di essere sola ad irrigare colle acque tratte dalla Dora Baltea e dal Po le tre Province di Vercelli, Biella e Casale (*).

Ed ecco ora le parole testuali della Commissione incaricata di riferire dal Consiglio Provinciale di Novara e composta dei signori *Protasi* Cav. Ing. *Gian Domenico*, Deputato al Parlamento — *Giovanola* Comm. Avv. *Antonio*, Senatore del Regno — *Malinverni* Cav. *Francesco* — *Pernati* Comm. Avv. *Alessandro*, Senatore del Regno, e *Riccardi* Conte Avv. *Teodoro*.

Signori,

« La Commissione da voi nominata al principio di questa stessa seduta onde riferire intorno alla tariffa stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Canale Cavour con verbale del 13 febbraio ultimo scorso, e comunicata a questo Consiglio con nota del Ministero

(*) L'art. 29 del Capitolato dal quale emana incontestabilmente questo dritto all'Associazione è così concepito:

« Art. 29. Le Finanze dello Stato non potranno fare concessioni » d'acqua della Dora Baltea e del Po, ed a sinistra di questo fiume ad » uso d'irrigazione delle tre Provincie di Vercelli, Biella e Casale, ad » altri, fuorchè all'Associazione ».

di Agricoltura, Industria e Commercio in data del 22 stesso mese, N. 4561, si accinse all'esame delle varie parti della tariffa stessa colla maggiore alacrità e diligenza possibile, sì e come lo richiedeva la importanza somma dell'argomento. Trattasi di cosa per la quale questo Consiglio Provinciale dimostrò il maggiore interessamento allorquando in seduta del 29 giugno 1862 deliberava il concorso dell'intiera Provincia per la somma di L. 800,000: trattasi di cosa che in sommo grado riflette la prosperità di una parte notevolissima della Provincia: trattasi ad un tempo di non venire meno nè alla fiducia de' nostri concittadini nè a quella del Senato del Regno, il quale in seduta del 15 agosto 1862, prima di passare alla votazione della Legge per la costruzione del Canale Cavour, che fu poi emanata il 25 stesso mese sotto il N. 775, la faceva precedere da un ordine del giorno, col quale prendeva atto dell'impegno preso dal Ministro delle Finanze, che nel *Capitolato di esecuzione* della Legge e della convenzione annessa si sarebbe tra le altre condizioni introdotta quella che l'adozione della tariffa dovesse essere preceduta dal voto delle rappresentanze provinciali de' territorii interessati.

La Commissione prese anzitutto ad esaminare la convenzione annessa alla citata Legge 25 agosto 1862, e tosto rilevò che in forza dell'art. 11 della medesima il prezzo dell'acqua, per quanto si riferisce ai terreni situati all'ovest della Sesia, ossia ai terreni del Vercellese, sarebbe già determinato dal Capitolato di affittamento delle acque demaniali annesso alla Legge 3 luglio 1853, N. 1575. Con quell'affittamento l'acqua proveniente dalla Dora Baltea fu tassata in ragione di annue

L. 800 per ogni modulo (*), e quella che sarebbesi derivata dal fiume Po fu preventivamente tassata in ragione di L. 1000 come evincesi dagli articoli 26 e 44 del Capitolato stesso.

Norma più chiara e precisa non saprebbesi avere per l'acqua da derivarsi a favore de' terreni da irrigarsi nel Vercellese colle acque della Società del Canale Cavour. Quell'affittamento fu stabilito per anni 30 consecutivi a partire dal 1° gennaio 1854, ed il relativo prezzo dev'essere mantenuto inalterabilmente dalla Società Concessionaria del Canale stesso; non puossi quindi fare a meno di considerarlo come normale e corrispondente alla media dei prezzi correnti nel Vercellese, poichè non potrebbe concepirsi come dalle Finanze sarebbe consentito e dall'Associazione Vercellese accettato un diverso prezzo.

Quanto ai terreni posti all'est della Sesia, o per meglio dire del Novarese e della Lomellina, la Commissione considerò anzitutto che vi ha un'immensa discrepanza di prezzi nelle acque molteplici delle quali vi si fa uso, e che riescirebbe pressocchè impossibile il determinare la vera media dei prezzi correnti; considerò quindi che un prezzo diverso da quello che fosse determinato per i terreni del Vercellese non potrebbesi ragionevolmente stabilire per l'acqua da impiegarsi nell'irrigazione de' terreni situati all'est della Sesia. Il Novarese ed il Vercellese fanno parte della stessa Provincia, e non solo la Provincia, ma anche i Comuni, le Opere Pie ed i privati, tanto di una regione che dell'altra,

(*) S'intende l'antico modulo a senso dell'art. 643 del Codice Civile Albertino, la portata del quale è di litri 57, 938 al minuto secondo, e si ritiene comunemente di litri 58.

concorsero per somme considerevoli nel promuovere la costruzione del Canale Cavour. Non mai fu accennato a diversità di prezzo, a diversità di trattamento; nè mai venne sospetto a chicchessia che ciò accadere potesse. La costruzione del Canale Cavour fu ed è eminentemente opera di pubblica utilità, all'attuazione della quale concorse lo Stato colla cessione delle acque demaniali e colla promessa garanzia di un minimum di prodotto, alla quale cessione di acque ed alla quale garanzia sarebbe illogico che in diversa misura fosse chiamato a concorrere il Vercellese dal Novarese e dalla Lomellina.

Alloraquando le Finanze dello Stato Sardo coll'art. 29 del Capitolato annesso alla citata Legge del 3 luglio 1853 si riservavano il diritto di servirsi dei Canali del Vercellese per provvedere alla irrigazione di altre Province, sicuramente non potevano avere di mira per queste un diverso trattamento.

Volendo tuttavia la Commissione vostra accostarsi il più possibile alla proposta fatta dal Consiglio d'Amministrazione del Canale Cavour, almeno sin dove lo permettono le particolari circostanze del Novarese, credette conveniente di proporvi l'emissione di un parere favorevole per l'applicazione di un maggiore prezzo all'acqua da impiegarsi nel Novarese per l'irrigazione dei terreni che già si trovassero regolarmente ridotti a coltura irrigua, sulla considerazione che per questi occorre generalmente un minore corpo d'acqua, e sono sempre minori le spese da incontrarsi per la irrigazione loro. Questo maggior prezzo sarebbe di L. 1250 per ogni modulo. Per i terreni invece che non ebbero mai il beneficio dell'irrigazione e non si trovano ridotti in modo

opportuno da profittarne con lievi spese di adattamento, e per i quali, onde potere irrigarli, sono necessarie gravissime spese per la riduzione o spianamento loro, per la costruzione degli opportuni edifici, per l'apertura e manutenzione dei cavi conduttori dell'acqua, il prezzo della medesima non deve essere maggiore di quello da stabilirsi, o meglio di quello già stabilito per i terreni del Vercellese, ossia non deve essere maggiore di L. 1000 per ogni modulo.

Il prezzo di L. 1000 per ogni modulo d'acqua pel Novarese sarebbe poi, rigorosamente parlando, maggiore assai di quello già stabilito per il Vercellese, poichè nel Vercellese l'acqua della Dora sarebbe tassata in sole L. 800 e quella del Po in L. 1000, mentre l'acqua che sarà condotta all'est della Sesia sarà mista di sua natura, ossia sarà in parte proveniente dalla Dora ed in parte dal Po, e forse in maggiore proporzione vi entrerà la prima. Considerata quell'acqua come proveniente per la metà da un fiume e per l'altra metà dall'altro, il prezzo dovrebbe ridursi a sole L. 900.

Se dal Governo si decretasse un maggiore prezzo nel Novarese e nella Lomellina, potrebbe con molto fondamento assicurarsi che la massima parte dell'acqua da condursi all'est della Sesia col mezzo del Canale Cavour non potrebbe per parecchi anni essere utilizzata, poichè molti proprietarii non potrebbero trovarvi il loro tornacconto in vista delle gravi spese occorribili per l'adattamento de'terreni, come già si è accennato; e più particolarmente non vi troverebbero il loro tornacconto quei proprietarii i quali avessero i loro terreni già coltivati a viti, a gelsi, a noci, od altrimenti popolati di piante, poichè il maggiore prodotto ricavabile colla irrigazione

non potrebbe certo essere sufficiente per un ragionevole compenso delle spese di riduzione e del costo dell'acqua. È nell'interesse della Società concessionaria del Canale Cavour, come lo è ad un tempo dello Stato, che tutta l'acqua derivabile dalla Dora e dal Po sia affittata, e ciò non potrebbe conseguirsi quando troppo elevato ne fosse il prezzo.

Con un maggior prezzo di tariffa non si promuoverebbe certo il vero interesse della Società Concessionaria, si otterrebbe forse solo di farne comparire momentaneamente migliore la condizione, perchè evidentemente chiunque vorrà esaminare la natura intrinseca della cosa, e vorrà riflettere da un lato all'aumento notevolissimo dell'acqua disponibile e dall'altro alla difficoltà per molti proprietarii, nelle attuali condizioni del credito pubblico e privato, di sobbarcarsi a gravose spese di riduzione dei terreni o di costruzione di opere, agevolmente si persuaderà che le domande dell'acqua del nuovo Canale non corrisponderanno alla quantità della medesima, ove il prezzo di tariffa fosse tenuto troppo elevato.

Sin qui quanto all'acqua da darsi in affitto a bocca tassata.

Rispetto al prezzo d'affitto dell'acqua da erogarsi a bocca libera, la Commissione considerò che la base a tenersi per la valutazione del medesimo era quella del maggiore ricavo netto che puossi con fondamento sperare dai terreni ridotti da coltura asciutta a coltura irrigua, dedotta dal ricavo stesso la rendita corrispondente all'interesse ed all'ammortizzazione del capitale impiegato per la detta riduzione. Dopo la non breve discussione fatta al riguardo si riconobbe che a fronte di detto maggiore prodotto ricavabile non potevasi am-

mettere un maggior prezzo di L. 50 all'ettara per le risaie comuni, e di lire 30 pure all'ettara per i prati comuni, coll'aumento del quinto, tanto per i prati che per le risaie, quando si trovassero in condizioni affatto eccezionali, ossia in tali condizioni da dovervi necessariamente impiegare una molto maggiore quantità d'acqua dell'ordinario.

A riguardo dei prati la Commissione ritenne che la irrigazione si intenda limitata alla stagione estiva e per regolari bagnature ad intervalli corrispondenti agli usi locali, non mai maggiori però di giorni dodici.

Per i terreni coltivati a grano turco od altri cereali, ossia per i cosiddetti marzaschi, la Commissione proporrebbe che il prezzo di L. 17 per ettare e per bagnatura sia da adottarsi quando trattasi di una sola bagnatura, ma che quando trattasi invece di più bagnature debba il prezzo ridursi a L. 12 per ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione della Società del Canale propose col § (d) del verbale succitato del 13 Febbraio ultimo, che il prezzo d'irrigazione per superficie da pagarsi in prodotti si dovesse tassare in ragione di una quinta parte de'prodotti stessi. La vostra Commissione vi propone di fare istanza al Governo affinchè la tariffa a tale riguardo non debba contemplare altra coltura che quella a riso, e che il prezzo non debba eccedere la sesta parte del relativo prodotto.

La Commissione poi è di parere che non abbiasi a stabilire alcun prezzo nella tariffa per le irrigazioni territoriali di cui è caso al § (c), sembrandole che in tali casi sia più conveniente che si addivenga a convenzioni affatto speciali e libere fra i rispettivi proprietarii e l'Amministrazione del Canale.

Delle condizioni proposte dal sullodato Consiglio di Amministrazione la Commissione crede di proporvi un favorevole parere solo per la seconda, poichè la prima si riferisce unicamente alle irrigazioni territoriali cui si riferisce il § (d), e che già vi propose di eliminare dalla tariffa, e la terza sarebbe in urto col disposto degli art. 30 e 31 della già citata convenzione annessa alla legge 23 agosto 1862, dai quali emerge l'obbligo di dare tutta l'acqua trasportata a sinistra della Sesia ad un Consorzio generale, od ai Comuni, od ai Consorzii parziali ed ai proprietarii al prezzo che sarà determinato dal Governo a norma dell'art. 28 della convenzione stessa.

Sul riflesso poi che da un lato i punti, nei quali dovrà farsi la derivazione dell'acqua per i diversi terreni da irrigarsi, dovrebbero essere chiaramente indicati, onde evitare il più possibile che succedano contestazioni al riguardo, e dall'altro che dovrebbero gli affittuarii dell'acqua stessa essere garantiti sulla convenienza di sobbarcarsi alle spese opportune per la condotta e distribuzione dell'acqua sui loro beni, la Commissione proporrebbe che nella tariffa fosse nettamente stabilito:

1. Che i prezzi di tariffa si intendano stabiliti per l'acqua da derivarsi, secondo le diverse località, od in sponda al Canale Gavour, od in sponda ai Canali secondarii da acquistarsi ed a formarsi a spese della Società concessionaria a senso dell'art. 15 della ripetuta convenzione:

2. Che il prezzo dell'acqua destinata all'irrigazione de' terreni che non ebbero mai il beneficio dell'irrigazione, e che dovranno essere appositamente ridotti, non possa essere aumentato che dopo il termine di anni 20 a decorrere dal giorno in cui sarà fatta la concessione dell'acqua stessa:

3. Che infine gli altri prezzi della tariffa non possano essere aumentati prima della scadenza di anni 10 a partire dal giorno in cui la tariffa stessa comincierà ad essere applicata.

Alle conclusioni sovra esposte fu indotta la Commissione dopo aver preso in attento esame le deliberazioni prese a riguardo della tariffa in discorso dai Consigli Comunali di Novara e Vercelli, ed il sunto delle analoghe deliberazioni prese dai Consigli Comunali di diversi altri Comuni della Provincia.

Relativamente al quesito fatto dal sullodato Ministero intorno al sistema da preferirsi per l'affittamento dell'acqua, la Commissione propone che per parte di questo Consiglio si emetta parere favorevole per l'erogazione a bocca tassata o fissa, come quella più comunemente usata tanto nel Novarese che nella Lomellina, e che l'esperienza ha dimostrato più conveniente, sia per le minori contestazioni cui dà luogo, sia per le minori spese di amministrazione che occorrono. Crede poi la Commissione che debba aggiungersi l'istanza al Ministero che non sia lasciato in facoltà dell'Amministrazione del Canale Cavour di obbligare gli utenti a valersi dell'acqua a bocca libera.

La Commissione osservò una lacuna nella proposta tariffa, cioè che non si fece alcuna proposta relativa all'acqua iemale; ma tuttavia si astiene dal farvi proposta qualsiasi, tranne quella di riservarsi a deliberare sul merito della medesima dopo che sarà proposta e comunicata la relativa tariffa.

Finalmente la Commissione vi propone di fare voti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, affinchè i prezzi di tariffa sieno esposti in relazione al

modulo legale in vigore, ossia a quello di cui è caso nell'art. 622 del nuovo Codice Civile ».

Questa Relazione approvata dal Consiglio AD UNANIMITÀ DI VOTI dopo d'aver posto in sodo i dritti dell'Associazione d'Irrigazione all'Ovest della Sesia e l'esagerazione dei prezzi proposti dall'Amministrazione del Canale tanto per l'acqua a bocca libera quanto per quella a bocca tassata, tanto per l'acqua tirata dalla Dora quanto per quella condotta dal Po, tanto per le terre all'ovest della Sesia quanto per quelle poste all'est del fiume stesso, trascorre ad esaminare anche l'inconvenienza di una differenza cotanto sensibile dei prezzi per le diverse province, differenza fatta anche maggiore dal riflesso che la bontà dell'acqua irrigatoria scema senza dubbio percorrendo un lungo tratto quanto quello posto fra Chivasso, Novara ed oltre.

Se questa nostra povera Memoria fosse dettata unicamente dall'interesse che naturalmente portiamo alle cose che ci toccano più da vicino e dal dovere che ci incombe di levare la voce quando crediamo minacciati i dritti dei nostri rappresentati, avremmo potuto dispensarci dal far cenno di questa nuova pretesa dell'Amministrazione del Canale, ma un sentimento di giustizia avendoci più che tutto spinto a questa pubblicazione, abbiamo creduto di toccare anche questa questione, sebbene persuasi che altri meglio di noi saprà far valere le ragioni che escludono questa differenza di trattamento.

Infondate del pari, come dalla Relazione Provinciale si evince, sono le proposte di riserbare alla Compagnia il dritto di non dare acqua per la coltura a riso in certi terreni, e quell'altra di limitare alla metà la coltura a riso delle terre degli utenti l'acqua a podere.

Finalmente se a queste assennate osservazioni del Consiglio di Novara fosse lecito aggiungerne una nostra, vorremmo chiedere se le circostanze *ordinarie* ed *eccezionali* secondo le quali aumentano o diminuiscono i prezzi dell'acqua si intendono lasciate alla incontrollata valutazione della Compagnia, ed in caso di risposta affermativa oseremmo soggiungere che anche questa circostanza dovrà essere considerata come di grave momento perchè probabile fautrice di dissenzioni e litigi quando non venga discussa e dibattuta dai rappresentanti gli opposti interessi della Compagnia e dell'utente. Poco dissimili da quelle di Novara sono le conclusioni alle quali è arrivato il Consiglio Provinciale di Pavia.

Questo Consesso ritenne che il prezzo delle acque non debba essere superiore alle lire mille per ogni modulo, ed a tale deliberazione era condotto sia dalla considerazione della differenza che passa fra la maggior parte dei terreni della Lomellina con quelli del Novarese, sia del lungo corso che devono percorrere le acque del Po e della Dora prima d'essere impiegate nella irrigazione dei fondi situati in quella Provincia, sia finalmente dalle difficoltà che si potrebbero incontrare nello stabilire le circostanze ordinarie e straordinarie.

Lo stesso Consiglio decretava poi che i prezzi per l'irrigazione a bocca libera fossero per ogni ettare di terreno di L. 60 per le risaie, di lire 40 per le marcite, di lire 30 per i prati e di lire 12 per i cereali e marzaschi. In tale stato di cose, osserveremo col *Patriota* di Pavia essere facile il persuadersi come i Consigli Provinciali di Pavia e di Novara si trovassero perfettamente d'accordo nel ritenere e dichiarare non convenienti

i prezzi dell'acqua desiderati dalla Società dei Canali, avendo constatato e dimostrato che quei prezzi, nell'interesse degli utenti, della Nazione e della Società stessa (se pur qualche interesse può ancora avere), si dovrebbero ridurre nei limiti da loro suggeriti, se si vuole smaltire tutta o la maggior parte dell'acqua che si deriverà dal Po e dalla Dora, perchè così ridotti rappresentano, se non direttamente, almeno indirettamente la vera convenienza della Nazione e degli utenti, il reciproco loro utile, ed armonizzano cogli altri attualmente in corso, specialmente in Lomellina, e con quelli che la Società e le Finanze ebbero a fissare per la distribuzione di parte delle loro acque.

Se nelle deliberazioni di quei Consigli vi fu qualche divergenza, se le loro conclusioni in qualche parte differiscono e se le condizioni proposte non concordano perfettamente, egli è dovuto alla natura dei terreni costituenti i territorii delle due Provincie da irrigarsi, l'uno per la maggior parte formato da terre compatte e l'altro da terre sciolte. — Era ben naturale quindi che per i terreni non bibuli si dovesse preferire il sistema d'irrigazione a bocca tassata, e per gli altri quello a bocca libera — Le differenze perciò dipendono tutte dalla scelta del sistema.

In contingenze sì fatte pareva ovvia e tracciata la condotta che era a tenersi dal Governo. Ma così non fu.

In tanta discrepanza di interessi il Ministero non ha creduto ancora di pronunziarsi; egli si è attenuto ad un temperamento il quale se ha da una parte l'avvantaggio pel Governo di procrastinare una decisione definitiva e di potère con più maturato criterio pronunziarsi più tardi, ha dall'altra il demerito di tenere in

sospesi troppi interessi e di allontanare dall'irrigazione tutti coloro i quali possono essere giustamente spaventati delle proposte della Società e della titubanza del Ministero. Il partito di non prendere per ora veruna decisione e di mandare ad altra stagione la fissazione del prezzo dell'acqua che per intanto si potrà consumare, ha portata una complicazione maggiore delle esistenti.

Dacchè si voleva prendere un temperamento puramente provvisorio (dal quale però saressimo pur sempre rifuggiti) bisognava stabilire apertamente prezzi provvisorii od attenendosi a quelli della Società o a quelli dei Consigli Provinciali o ad una media fra gli uni e gli altri. Ma dire ai coltivatori, bagnate pure le vostre terre e vi diremo più tardi a quali condizioni, quando massime questi coltivatori si trovano sotto la spada di Damocle delle proposte dell'Amministrazione, vale sostituire il timore alla certezza ed ognuno sa che l'incognito genera soventi maggior paura che non la più triste realtà.

Noi non sappiamo se vi saranno possessori abbastanza coraggiosi per accingersi a preparare le loro terre per la nuova irrigazione, questo però sappiamo molto bene ed è che a noi mancherebbe tale coraggio.

Il fatto dimostrerà se la nostra sia una esagerata prudenza; ma intanto facciamo voti per essere presto levati da questa incertezza: l'interesse dell'agricoltura è intimamente legato a quello del Canale in questa circostanza, e se male non ci apponiamo anche in tutte le altre questioni per noi svolte questi interessi non sono in opposizione fra loro quantunque apparentemente colludenti, perocchè se da una parte gli agricoltori domandano di irrigare ad equi patti, dall'altra l'Amministrazione del Canale deve desiderare di smerciare